



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 04	09

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **13/07/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Compartecipazioni alla spesa. Proroga delle esenzioni fino al 30/09/2022.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	ASSENTE
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) nel rispetto dei LEA, la normativa sia statale che regionale prevede misure di partecipazione alla spesa sanitaria in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, cure termali, assistenza farmaceutica, prestazioni di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero codificato come codice bianco;
- b) con i decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 del 27.09.2010 e n. 67 del 4.11.2010, successivamente modificati e prorogati, da ultimo con DGR n. 578 del 14.12.2021, sono state introdotte misure straordinarie di partecipazione alla spesa sanitaria in materia di assistenza termale, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica;
- c) per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all'esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi: in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; in presenza di determinate patologie (croniche o rare);
- d) i certificati di esenzione dal ticket hanno una scadenza correlata alla tipologia della patologia per la quale sono stati rilasciati, o, quelli per motivi di reddito, una scadenza annuale, corrispondente alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilascio;
- e) con la menzionata DGR n. 578 del 14.12.2021 si è proceduto anche a differire fino al 31.03.2022 la validità delle esenzioni per reddito, per patologie croniche, per malattie rare e per condizione del paziente;

PRESO ATTO

- a) che, al fine di ridurre in maniera permanente i disagi conseguenti alla necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito, la DGR n. 109 del 4.03.2020 ha stabilito la durata illimitata, per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, dei seguenti codici di esenzione:
 - E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
 - E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
 - E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- b) ai sensi dell'art. 1 del DM 11.12.2009, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria (TS) trasmette alle ASL gli elenchi annuali dei titolari dei codici di esenzione da reddito, sulla base del possesso dei requisiti reddituali e familiari richiesti, verificati attraverso l'incrocio dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS;
- c) che è attivo il portale del cittadino. Tale piattaforma permette l'accesso con le credenziali SPID o con Carta di Identità Elettronica (CIE) o con tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) attiva rendendo disponibili una serie di servizi, tra cui la possibilità di rendere le autocertificazioni on-line. Gli interessati, senza doversi recare agli sportelli aziendali, potranno chiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione, avendo, dunque, a disposizione all'incirca due mesi per rinnovare la propria esenzione per reddito. L'assistito con tale sistema può anche verificare e revocare le sue certificazioni per reddito in corso di validità e revocare le autocertificazioni rese;

RILEVATO che la competente Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio sanitario, ha rappresentato che:

- a) una quota dei titolari dei codici di esenzione non rientra nelle succitate casistiche;
- b) da qualche settimana si sta registrando un incremento del tasso di positività e nel numero dei contagiati;
- c) sono, dunque, tuttora presenti condizioni di carattere sanitario che hanno determinato le precedenti proroghe dei certificati di esenzione da reddito, delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito, nonché delle certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente;
- d) al fine di contrastare un'ulteriore diffusione dei contagi e contenere il diffondersi del virus, è opportuno evitare assembramenti dei cittadini che annualmente si recano agli sportelli delle ASL per chiedere il rinnovo dei certificati provvisori di esenzione in difformità dai dati presenti nel Sistema TS, resi disponibili dalla Agenzia delle entrate e dall'INPS;

RITENUTO

- a) al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti delle AA.SS.LL. finalizzate al rinnovo delle esenzioni, di dover differire al 30.09.2022:

1. le certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019, 2020 e 2021;
 2. le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente;
 3. le autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici EOO; E01; E02, E03, E04, E20; E21, E22, E23; E24,
 4. il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito;
- b) di dover precisare che qualora le condizioni di reddito dovessero variare nel corso dell'anno con superamento dei succitati limiti, il soggetto non ha più diritto all'esenzione e deve tempestivamente darne comunicazione alla propria Asl. Ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e, in caso di falsa dichiarazione, provvede al recupero dell'importo dei ticket non pagati per le prestazioni erogate, come disciplinato dalla DGR n. 109 del 4.03.2020;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di differire al 30.09.2022:
 - a) le certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019, 2020 e 2021;
 - b) le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente;
 - c) le autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici EOO; E01; E02, E03, E04, E20; E21, E22, E23; E24,
 - d) il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito;
2. di precisare che qualora le condizioni di reddito dovessero variare nel corso dell'anno con superamento dei succitati limiti, il soggetto non ha più diritto all'esenzione e deve tempestivamente darne comunicazione alla propria Asl. Ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e, in caso di falsa dichiarazione, provvede al recupero dell'importo dei ticket non pagati per le prestazioni erogate, come disciplinato dalla DGR n. 109 del 4.03.2020;
3. di precisare che la presente deliberazione è trasmessa ai Ministeri affiancanti, con riserva di adeguarlo alle osservazioni eventualmente formulate;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore regionale al Bilancio e al finanziamento del servizio sanitario regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR per gli adempimenti di competenza, alle Aziende Sanitarie del SSR, e al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	369	del	13/07/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 04	09

OGGETTO :

Compartecipazioni alla spesa. Proroga delle esenzioni fino al 30/09/2022.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>14/07/2022</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Avv. Postiglione Antonio</i>	<i>15437</i>	<i>14/07/2022</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>13/07/2022</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>14/07/2022</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente

50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente